



Riunione del 11 giugno 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 51**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente - Estensore

**48.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- DANIEL COSCIONE - tesserato -**

Con relazione *ex art.* 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

“per avere, a seguito della gara B2MA n. 1134, del 22.03.2014, svoltasi a Brugherio (MB), tra Diavoli Rosa Brugherio e Forza e Coraggio Milano, a mezzo del social network "Facebook" e nel corso di una conversazione pubblicata 27/03/2014 alle ore 18:49, espresso dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli arbitri nazionali, Alessandro Cisarò e Emanuela Silvestri, ed in particolare: “Gioco da 15 anni a pallavolo e mai ho ricevuto dei cartellini come quest'anno per colpa di arbitri INCOMPETENTI e vogliosi di essere protagonisti!! Spero di non incontrarvi più come arbitri sennò la squalifica me la riprendo una seconda volta ma per giuste ragioni!!!

In violazione delle seguenti norme: art. 16, comma 3 STATUTO FIPAV (“Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI”); art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo (“7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”). Art. 49 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - AGGRAVANTE (“aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato”)).

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare, disponendo la convocazione dell'incolpato all'udienza dell'11 giugno 2014, in occasione della quale nessuno è comparso.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.*;
- Dato atto della mancata comparizione personale dell'incolpato;

PREMESSA

Con esposto del 29.3.2014 gli arbitri Sig.ri Alessandro Cisarò e Emanuela Silvestri segnalavano alla Procura Federale il comportamento tenuto dall'atleta, Sig. Daniel Coscione, il quale - a seguito della gara B2MA n. 1134 del 22.3.2014 svoltasi a Brugherio (MB) tra "Diavoli Rosa Brigherio" contro "Forza e Coraggio Milano" - pubblicava sulla bacheca "Facebook" del primo arbitro, oltre che sul proprio profilo personale, frasi contenenti insulti, minacce e giudizi lesivi dell'immagine degli arbitri nazionali esponenti.

La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava al Sig. Daniel Coscione apposito atto di incolpazione, cui l'incolpato rispondeva con note difensive, nelle quali il medesimo negava qualsivoglia intento lesivo, sostenendo peraltro che le sue dichiarazioni fossero contenute in una conversazione privata.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione l'atleta Coscione, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

OSSERVA

Il fatto nella sua storicità deve ritenersi accertato sia perché asseverato dalla prova documentale acquisita dalla Procura Federale, sia perché esplicitamente ammesso dall'incolpato nella propria nota difensiva.

Parimenti, non vi è dubbio che le frasi pubblicate dal Coscione sul social network "Facebook" ("*Gioco da 15 anni a pallavolo e mai ho ricevuto dei cartellini come quest'anno per colpa di arbitri INCOMPETENTI e vogliosi di essere protagonisti!! Spero di non incontrarvi più come arbitri senno' la squalifica me la riprendo una seconda volta ma per giuste ragioni!!!*"), integrino una lesione della reputazione e del decoro degli arbitri esponenti e che la condotta ascritta all'odierno deferito rappresenti una chiara violazione degli obblighi di lealtà e probità sportiva al cui rispetto ogni atleta è tenuto, non solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Statuto FIPAV e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ma anche dalle comuni regole del buon senso.

Infatti, qualsiasi rimostranza, doglianza o semplice critica su asseriti errori arbitrali e/o sulla preparazione tecnica degli stessi arbitri, non può in alcun modo giustificare le modalità utilizzate dall'odierno deferito il quale avrebbe dovuto manifestare le proprie rimostranze presso i competenti organi federali.

La scrivente Commissione prende, comunque, atto della circostanza che, nel riconoscere la propria condotta non conforme ai principi di etica sportiva, il tesserato ha espresso il suo pentimento e le proprie scuse per l'accaduto.

Tuttavia tale rammarico non può costituire causa esimente di responsabilità soprattutto considerato il tenore gravemente minaccioso delle dichiarazioni rilasciate ("*la squalifica me la riprendo una seconda volta ma per giuste ragioni!*"); *pertanto, la*



scrivente Commissione non può che confermare la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Daniel Coscione la sospensione da ogni attività federale per giorni trenta.

Roma 18 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is written over a light-colored rectangular stamp or watermark.